

Legge federale concernente la modifica del Codice penale e l'adeguamento di altre leggi federali (Terrorismo e finanziamento del terrorismo)

Disegno

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 2002¹,
decreta:

I

Gli atti normativi seguenti sono modificati come segue:

1. Codice penale²

Art. 27^{bis} cpv. 2 lett. b

² Il capoverso 1 non si applica se il giudice accerta che:

- b. senza testimonianza non è possibile far luce su un omicidio ai sensi degli articoli 111-113 o su un altro crimine punito con una pena minima di tre anni di reclusione, oppure su un reato ai sensi degli articoli 187, 189, 190, 191, 197 numero 3, 260^{ter}, 260^{quinqies}, 260^{sexies}, 264, 305^{bis}, 305^{ter} e 322^{ter}-322^{septies} del presente Codice, come pure ai sensi dell'articolo 19 numero 2 della legge del 3 ottobre 1951³ sugli stupefacenti, o se non è possibile catturare il colpevole di un simile reato.

Art. 59 n. 3

3. Il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale o terroristica ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato o sostenuto un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260^{ter}) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell'organizzazione.

¹ FF 2002 4815

² RS 311.0

³ RS 812.121

Titolo prima dell'art. 100^{quater}

Titolo sesto: Responsabilità dell'impresa (nuovo)

Art. 100^{quater}

Punibilità

¹ Un crimine o un delitto commesso in un'impresa nell'esercizio di operazioni d'affari conformi agli scopi dell'impresa è imputato all'impresa se non può essere imputato a una determinata persona fisica per la mancanza d'organizzazione dell'impresa. In questo caso l'impresa è punita con la multa sino a cinque milioni di franchi.

² In caso di reati ai sensi degli articoli 260^{ter}, 260^{quinquies}, 260^{sexies}, 305^{bis}, 322^{ter}, 322^{quinquies}, 322^{septies} del presente Codice, l'impresa è punita indipendentemente dalla punibilità delle persone fisiche, se l'impresa non ha preso tutti i provvedimenti organizzativi ragionevoli e necessari per impedire un tale reato.

³ Il tribunale fissa l'importo della multa in particolare secondo la gravità del reato, la gravità della mancanza di organizzazione, la gravità del danno causato nonché secondo la situazione economica dell'impresa.

⁴ Sono imprese ai sensi del presente articolo:

- a. le persone giuridiche di diritto privato;
- b. le persone giuridiche di diritto pubblico, fatte salve le collettività territoriali;
- c. le società;
- d. le ditte individuali.

Art. 100^{quinquies}

Procedimento
penale

¹ In un procedimento penale contro l'impresa, essa è rappresentata da un'unica persona che è autorizzata a rappresentare, senza alcuna restrizione, l'impresa in affari di diritto civile. Se l'impresa non designa un tale rappresentante entro un termine ragionevole, l'autorità istruttoria o il tribunale determina, fra le persone con potere di rappresentanza in materia di diritto civile, chi rappresenta l'impresa nel procedimento penale.

² La persona che rappresenta l'impresa nel procedimento penale ha gli stessi diritti e doveri di un imputato. Le altre persone di cui al capoverso 1 non sono tenute a deporre nel procedimento penale contro l'impresa.

³ Se un'inchiesta penale è avviata per la stessa fattispecie o per una fattispecie ad essa inerente contro la persona che rappresenta l'impresa nel procedimento penale, l'impresa designa un altro rappresentante. Se del caso, l'autorità istruttoria o il tribunale designa un altro

rappresentante secondo il capoverso 1 o, qualora non sia disponibile, una terza persona idonea.

Art. 260^{bis} cpv. 1

Atti preparatori
punibili

¹ È punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione chiunque prende, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche o organizzative la cui natura ed estensione mostrano ch'egli si accinge a commettere uno dei seguenti reati:

Art. 111	Omicidio intenzionale
Art. 112	Assassinio
Art. 122	Lesioni gravi
Art. 140	Rapina
Art. 183	Sequestro di persona e rapimento
Art. 185	Presa d'ostaggio
Art. 221	Incendio intenzionale
Art. 260 ^{quinqies}	Terrorismo
Art. 264	Genocidio

Art. 260^{ter} Titolo marginale

Organizzazioni
criminali e
terroristiche

Art. 260^{quinqies} (nuovo)

Terrorismo

¹ È punito con la reclusione chiunque commette atti di violenza criminale per intimidire la popolazione o costringere un governo o un'organizzazione internazionale a fare o a omettere un atto.

² In casi particolarmente gravi, segnatamente quando l'atto ha messo in pericolo la vita e l'integrità fisica di un gran numero di persone, l'autore può essere punito con l'ergastolo.

³ È punibile anche l'autore che commette l'atto all'estero. È applicabile l'articolo 6^{bis}.

Art. 260^{sexies} (nuovo)

Finanziamento
del terrorismo

È punito con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione chiunque raccoglie o fornisce valori patrimoniali con l'intento di finanziare un reato ai sensi dell'articolo 260^{quinqies}.

Indagini in caso di criminalità organizzata, terrorismo, finanziamento del terrorismo e criminalità economica

Art. 340^{bis} Titolo marginale e cpv. 1 frase introduttiva

¹ Sono inoltre sottoposti alla giurisdizione federale i reati previsti negli articoli 260^{ter}, 260^{quinqies}, 260^{sexies}, 305^{bis}, 305^{ter} e 322^{ter}... 322^{septies}, nonché i crimini commessi da un'organizzazione criminale o terroristica ai sensi dell'articolo 260^{ter}, a condizione che i reati: ...

2. Codice penale militare⁴

Art. 42 n. 3

3. Il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale o terroristica ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato o sostenuto un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260^{ter} del CP⁵) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell'organizzazione.

3. Legge federale del 7 ottobre 1994⁶ sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione

Art. 7 cpv. 1

¹ L'Ufficio centrale per la lotta contro la criminalità organizzata è segnatamente incaricato di smascherare le organizzazioni criminali o terroristiche ai sensi dell'articolo 260^{ter} del Codice penale⁷ nonché di lottare contro i reati commessi da dette organizzazioni.

Art. 8 cpv. 1 secondo periodo

¹ ... Esse comunicano segnatamente i motivi concreti di sospetto nonché l'apertura e l'archiviazione di un'inchiesta nell'ambito delle quali è dato un sospetto di partecipazione a organizzazioni criminali o terroristiche o di presenza di un reato ai sensi dell'articolo 340^{bis} del Codice penale, riguardo al quale il procuratore generale della Confederazione può aprire un'inchiesta.

⁴ RS 321.0

⁵ RS 311.0

⁶ RS 360

⁷ RS 311.0

4. Legge federale del 6 ottobre 2000⁸ sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Art. 3 cpv. 2 lett. a e b

² La sorveglianza può essere ordinata per reprimere i reati di cui alle disposizioni seguenti:

- a. articoli 111-113, 115, 119 numero 2, 122, 127, 138, 140, 143, 144^{bis} numero 1 secondo comma, 146-148, 156, 160, 161, 180, 181, 183, 185, 187 numero 1, 188 numero 1, 189 capoversi 1 e 3, 190 capoversi 1 e 3, 191, 192 capoverso 1, 195, 196, 197, 221 capoversi 1 e 2, 223 numero 1, 224 capoverso 1, 226, 227 numero 1 primo comma, 228 numero 1 dal primo al quarto comma, 231 numero 1, 232 numero 1, 233 numero 1, 234 capoverso 1, 237 numero 1, 238 capoverso 1, 240 capoverso 1, 241 capoverso 1, 244, 251 numero 1, 260^{bis}, 260^{ter}, 260^{quinqies}, 260^{sexies}, 264, 265, 266, 277 n. 1, 285, 288, 301, 310, 312, 314, 322^{ter}, 322^{quater} e 322^{septies} del Codice penale⁹ (CP);
- b. articoli 62 capoversi 1 e 3, 63 numeri 1 primo e terzo comma e 2, 64 numeri 1 primo comma e 2, 74, 86, 86a, 87, 89 capoverso 1, 91, 93 numero 2, 102, 103 numero 1, 104 capoverso 2, 105, 106 capoversi 1 e 2, 108-113, 115-117, 119, 121, 130 numeri 1 e 2, 132, 135 capoversi 1, 2 e 4, 137a, 137b, 139, 140, 141 capoverso 1, 142, 149 capoverso 1, 150 capoverso 1, 151a, 151c, 153-156, 160 capoversi 1 e 2, 161 numero 1 primo e terzo comma, 162 capoversi 1 e 3, 164, 165 numero 1 primo e terzo comma, 166 numero 1 dal primo al quarto comma, 167 numero 1, 168 numero 1, 169 capoverso 1, 169a numero 1 primo comma e numero 2, 170 capoverso 1, 171a capoverso 1, 171b, 172 numero 1 e 177 del Codice penale militare¹⁰ (CPM).

5. Legge federale del 10 ottobre 1997¹¹ relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario

Art. 6 lett. b

L'intermediario finanziario deve chiarire le circostanze economiche e lo scopo di una transazione o di una relazione d'affari se:

- b. vi sono sospetti che i valori patrimoniali provengano da un crimine o sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260^{ter} n. 1 CP¹²).

⁸ RS 780.1

⁹ RS 311.0

¹⁰ RS 321.0

¹¹ RS 955.0

¹² RS 311.0

Art. 9 cpv. 1

¹ L'intermediario finanziario che sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali, oggetto di una relazione d'affari, sono in relazione con un reato conformemente all'articolo 305^{bis} CP¹³, provengono da un crimine o sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260^{ter} n. 1 CP), deve darne comunicazione senza indugio all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro secondo l'articolo 23 (Ufficio di comunicazione).

Art. 21 Obbligo di denuncia

Se ha il sospetto fondato che sia stato commesso un reato ai sensi degli articoli 260^{ter} numero 1, 305^{bis} o 305^{ter} CP¹⁴ oppure che i valori patrimoniali provengano da un crimine o sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica, l'autorità di controllo sporge denuncia all'Ufficio di comunicazione, sempreché l'intermediario finanziario ad essa direttamente sottoposto o l'organismo di autodisciplina non l'abbiano già informato.

Art. 23 cpv.4

⁴ Se ha il sospetto fondato che sia stato commesso un reato ai sensi degli articoli 260^{ter} numero 1, 305^{bis} o 305^{ter} CP¹⁵ oppure che i valori patrimoniali provengano da un crimine o sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica, l'Ufficio di comunicazione denuncia il fatto senza indugio alla competente autorità di perseguimento penale.

Art. 27 cpv. 4

⁴ Se hanno il sospetto fondato che sia stato commesso un reato ai sensi dell'articolo 260^{ter} numero 1 o 305^{bis} CP¹⁶ oppure che i valori patrimoniali provengano da un crimine o sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica, gli organismi di autodisciplina sporgono senza indugio denuncia all'Ufficio di comunicazione, sempreché l'intermediario finanziario ad essi affiliato non l'abbia già informato.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹³ RS 311.0

¹⁴ RS 311.0

¹⁵ RS 311.0

¹⁶ RS 311.0